Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 810

Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce rossa italiana richiamati alle armi

02/06/2024 - 05:34

Indice

1. DDL S. 810 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 810 4

1. DDL S. 810 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 810

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 810

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PUCCIARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2023

Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce rossa italiana richiamati alle armi

Onorevoli Senatori. - Fondata nel 1864, la Croce rossa italiana è una delle più antiche e prestigiose organizzazioni umanitarie mondiali, impegnata in attività di soccorso, assistenza e promozione della salute in situazioni di emergenza e non solo. La Croce rossa italiana svolge un ruolo cruciale nel fornire risposte immediate e a lungo termine alle emergenze e alle crisi umanitarie che colpiscono il territorio nazionale. Grazie alla sua rete di volontari e professionisti altamente addestrati, l'organizzazione è in grado di intervenire in modo rapido ed efficace in caso di calamità naturali, incidenti, conflitti o altre situazioni di emergenza. Le sue squadre di soccorso sono spesso tra le prime ad arrivare sul luogo degli eventi, fornendo assistenza medica, supporto psicologico e aiuto materiale alle persone colpite. L'impegno della Croce rossa italiana non si limita solo alle emergenze. L'organizzazione svolge, infatti, un'ampia gamma di attività volte a promuovere la salute, la prevenzione delle malattie e il benessere delle comunità. Attraverso i suoi programmi di formazione e sensibilizzazione, educa la popolazione su temi cruciali come il primo soccorso, l'igiene, la sicurezza stradale e la prevenzione delle malattie trasmissibili. Inoltre, fornisce servizi di assistenza sanitaria di base, come il trasporto dei malati, l'assistenza domiciliare e la distribuzione di beni di prima necessità.
L'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile. L'Associazione svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2017, anno di entrata in vigore della riforma del Terzo settore, la CRI è iscritta nel registro degli enti del Terzo settore in qualità di « organizzazione di volontariato ». Per effetto della sua articolazione territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica altresì quale « rete associativa nazionale » ai sensi del codice del Terzo settore.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la circolare n. 13 del 5 febbraio 2021, ha precisato che l'Associazione della Croce rossa italiana è esclusa dal novero delle Forze armate e, pertanto, i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non sono destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653. Prima che l'INPS si pronunciasse in tal senso, i lavoratori richiamati alle armi presso i corpi volontari dell'Associazione Croce rossa italiana percepivano le indennità di cui al più volte richiamato articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653. L'assenza di un'indennità in favore di tali lavoratori richiamati alle armi appare del tutto inopportuna, in quanto priva tali soggetti di un diritto che viene invece riconosciuto a tutti coloro che prestano servizio presso le Forze armate e che era stato sinora pacificamente riconosciuto anche ai volontari della CRI, e comporta problematiche organizzative e funzionali per la Croce rossa. Sarebbe pertanto fondamentale risolvere tale contraddizione, che rischia di aumentare le problematiche sopra citate, anche alla luce della sempre maggiore operatività richiesta all'organizzazione. Per tali motivazioni, risulta importante prendere provvedimenti al fine di equiparare sul piano indennitario i volontari della CRI agli appartenenti alle Forze armate, in modo da consentire che i lavoratori

richiamati alle armi presso l'associazione Croce rossa italiana per svolgere attività ausiliare delle Forze armate o periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare, possano percepire le indennità di cui all'articolo 1 della citata legge n. 653 del 1940. Il disegno di legge proposto, composto da due articoli, si propone di raggiungere tale obiettivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: *«* nelle forze armate, *»* sono inserite le seguenti: *«* ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce rossa italiana per attività ausiliarie delle forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare, *».*

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.